



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 4/2015

3. GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI MIGRANTI NEL CASO *KHLAIFIA E A. C. ITALIA*

Nella sentenza relativa al *Khlaifia ed altri. c. Italia* del 1° settembre 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per la violazione di importanti norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti di tre cittadini tunisini entrati irregolarmente nel territorio italiano.

I fatti all'origine della causa in oggetto risalgono al settembre 2011 e si inseriscono, quindi, nel contesto della ingente ondata migratoria che il nostro Paese ha dovuto affrontare a seguito delle rivoluzioni e proteste avvenute nei Paesi della riva sud del Mediterraneo, comunemente note come "Primavera araba".

I tre ricorrenti lasciano il loro Paese di origine su imbarcazioni di fortuna nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Intercettati dalla guardia costiera italiana, vengono scortati fino al porto dell'isola di Lampedusa e trasferiti al Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA). Qui, dopo avere ricevuto i primi soccorsi, vengono identificati dalle autorità locali. I ricorrenti segnalano le pessime condizioni del centro, eccessivamente popolato e, quindi, carente dei più elementari servizi: spazi estremamente ridotti, mancanza di letti, assenza di luoghi adeguati per consumare i pasti, impossibilità di avere contatti con l'esterno, continua sorveglianza delle forze di polizia, ecc.

Condizioni queste che determinano lo scoppio di una violenta rivolta, a seguito della quale i migranti vengono trasportati nel campo sportivo dell'isola per trascorrere la notte, ma da qui fuggono e raggiungono il centro di Lampedusa, dove danno vita a delle manifestazioni di protesta. In tale contesto i ricorrenti vengono intercettati dalle forze di polizia, ascoltati e ricondotti al centro di accoglienza per poi essere trasferiti a Palermo insieme ad altri migranti e qui imbarcati su navi dove vengono ammassati nel salone ristorante e posti nell'impossibilità di utilizzare i servizi igienici, avere accesso alle cabine e uscire sui ponti. Dopo cinque giorni i ricorrenti vengono trasportati all'aeroporto di Palermo per essere rimpatriati in Tunisia.

Nell'esaminare il caso, la Corte europea dei diritti dell'uomo, preliminarmente, ricorda la particolare situazione dell'isola di Lampedusa all'epoca dei fatti oggetto della causa, dettagliatamente descritta nel rapporto della Sotto-commissione *ad hoc* dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, incaricata di indagare sugli arrivi massicci di migranti irregolari nelle rive sud dell'Europa. Il rapporto in questione,

pubblicato il 30 settembre 2011, sottolinea le carenze delle strutture di accoglienza di Lampedusa, al punto da richiedere il trasferimento dei migranti verso altre strutture dislocate sul territorio italiano in tempi quanto più possibile rapidi *«car les capacités d'accueil dont dispose l'île de Lampedusa sont à la fois insuffisantes pour accueillir le nombre d'arrivants et inadaptées à des séjours de plusieurs jours»*. D'altra parte, la sotto-commissione sottolinea anche che l'isola di Lampedusa è chiamata a far fronte ad una situazione molto difficile con una presenza di migranti che è sproporzionata rispetto alle capacità di accoglienza, pertanto i disagi per la popolazione e per le attività (prevalentemente turistiche) sono considerevoli.

Ciò nonostante, la sotto-commissione conclude chiedendo alle autorità italiane, tra le altre cose, di chiarire il profilo giuridico del trattenimento nei centri di accoglienza di Lampedusa; non mantenere i migranti tunisini irregolari in detenzione amministrativa se non secondo una procedura stabilita dalla legge, autorizzata da un'istanza giudiziaria e contro la quale può essere avanzato ricorso; continuare a garantire il trasferimento rapido dei nuovi arrivati verso altri centri di accoglienza.

Alla luce di tali osservazioni, la sentenza in oggetto risulta particolarmente interessante, in quanto il sistema italiano di accoglienza dei migranti viene esaminato dalla Corte (e condannato) sotto diversi profili: l'arbitraria privazione di libertà, le condizioni di accoglienza, la questione delle espulsioni collettive.

In merito alla presunta violazione dell'art. 5 della CEDU (Diritto alla libertà ed alla sicurezza), la Corte ricorda che l'art. 5 tutela un diritto fondamentale, vale a dire il diritto alla libertà personale, da garantire contro ogni possibile ingerenza arbitraria dello Stato. Per questo, la norma contiene (al par. 1, lett. a-f) una lista esaustiva delle uniche ipotesi in cui è possibile che l'individuo sia oggetto di misure restrittive della propria libertà, con il chiaro obiettivo di evitare che qualcuno possa esserne arbitrariamente privato. Tra tali ipotesi rientra, alla lett. f, il caso dello straniero al quale si vuole impedire di entrare clandestinamente nel territorio, o contro il quale è in corso un provvedimento di espulsione o di estradizione. Nel caso di specie la Corte ritiene che i ricorrenti rientrino in tale ultima ipotesi, in quanto il loro ingresso nel territorio italiano è avvenuto in modo irregolare determinando nei loro confronti l'avvio di una procedura di identificazione e rimpatrio. Tuttavia, la Corte sottolinea come nell'ordinamento italiano sia previsto per casi di questo genere l'alloggio presso i Centri di identificazione e di espulsione (CIE) disposto con provvedimento amministrativo, mentre i ricorrenti sono stati trasferiti in un CSPA, senza che nei loro confronti venisse adottato alcun provvedimento formale. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'art. 5, par. 1, trattandosi di una misura totalmente priva di una base giuridica, e, quindi, contraria al principio di legalità.

La Corte constata, inoltre, la violazione del par. 2 dello stesso articolo, che prevede il diritto della persona sottoposta a privazione di libertà di conoscere, nel più breve tempo possibile, i motivi della detenzione. I giudici riconoscono che, nel caso di specie, gli unici atti notificati dall'amministrazione italiana ai ricorrenti sono stati i decreti di espulsione che non possono certo considerarsi alla stregua di atti contenenti le dovute spiegazioni dei motivi della detenzione, anche in considerazione del fatto che la loro notifica è intervenuta molto oltre il termine ragionevole prescritto dal par. 2 dell'art. 5. Nella misura in cui i ricorrenti non hanno ricevuto adeguate informazioni circa i motivi della loro detenzione, essi non hanno neanche potuto proporre ricorso contro il provvedimento di natura restrittiva. I citati decreti di espulsione, ad avviso della Corte, non fanno menzione del riferimento normativo che giustifica la detenzione e, tra l'altro, al momento della loro notifica (poco prima del rimpatrio) stava per concludersi la detenzione stessa.

La Corte, inoltre, si sofferma sulle condizioni di accoglienza del CSPA, rilevando gravi problemi di sovraffollamento, di igiene, di mancanza di contatti con l'esterno. Pertanto, sebbene il soggiorno dei ricorrenti all'interno della struttura sia stato di breve durata, secondo i giudici si è verificato un trattamento degradante contrario all'art. 3 della CEDU.

L'Italia viene, altresì, condannata per avere violato l'art. 4 del Protocollo n. 4 che vieta le espulsioni collettive, in quanto i singoli decreti di espulsione erano di identico contenuto con le sole differenze riguardanti i dati identificativi dei destinatari. Ad avviso della Corte non vi sono elementi che dimostrano che le autorità italiane nel disporre il rimpatrio abbiano tenuto in considerazione la singola posizione degli individui interessati dal provvedimento, né il Governo ha prodotto alcun documento contenente le dichiarazioni dei ricorrenti sulla loro specifica situazione. A ciò si aggiunga che, all'epoca dei fatti, un numero rilevante di tunisini è stata oggetto di espulsione e che mai la situazione individuale viene in alcun modo presa in esame, in quanto, stando a quanto si legge in un comunicato stampa del ministero dell'Interno italiano del 6 aprile 2011, gli accordi bilaterali con la Tunisia prevedono il rimpatrio dei cittadini tunisini con mere procedure semplificate a seguito della sola identificazione da parte dell'autorità consolare tunisina.

Particolarmente pesante, dunque, appare la condanna di cui alla sentenza in oggetto, considerando che le violazioni di cui l'Italia si è resa responsabile dimostrano serie lacune del nostro sistema di accoglienza. Ed inoltre, è da valutare positivamente il dato che tutto l'impianto della pronuncia sia fortemente ispirato al rispetto della dignità umana, sulla base del principio secondo il quale mai i diritti fondamentali dei migranti possono essere sacrificati, neanche per fare fronte a situazioni di grave emergenza.

FRANCESCA PERRINI